

**REGOLAMENTO DI
ACCESSO AI
CONTRIBUTI PER
PERSONE IN STATO
DI DISAGIO
TEMPORANEO O
PERMANENTE SIA
ESSO ECONOMICO
O SOCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27.09.2002

Articolo 1 – Principi generali

Il presente regolamento concerne gli interventi di tipo economico che il Comune di Baricella realizza in campo sociale rivolti a persone singole o a nuclei che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali, o economiche si trovano in condizioni di rischio di devianza, emarginazione, degrado, abbandono o solitudine o che semplicemente necessitano di un'integrazione o di un sostegno economico per accedere ad una soglia minima di qualità della vita.

Tali interventi sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, e a tutto quanto attiene la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio e emarginazione.

I contributi economici sono eventualmente erogati dal Comune compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicati le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Articolo 2 - Finalità

Il Comune può erogare contributi economici volti:

- Al raggiungimento dei livelli minimi di reddito;
- Al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di avvenimenti occasionali;
- A favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- A consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di handicap;
- A contribuire al mantenimento di un proprio congiunto in strutture protette;
- Al mantenimento all'interno di case protette in assenza di tenuti al mantenimento.

Articolo 3 – Destinatari

Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel Comune di Baricella che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione come esplicitato in premessa. Possono accedere a contributi anche soggetti che pur non versando in personali situazioni di precarietà si trovano nell'obbligo di dover fronteggiare situazioni che potrebbero in qualche modo rendere precaria la loro personale situazione economica e quella della loro famiglia.

Possono presentare richiesta quindi di aiuto economico i cittadini residenti nel Comune di Baricella che siano in condizioni di:

- a. indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 4;
- b. totale inabilità ad un proficuo lavoro o con riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 e di fatto non svolgano attività lavorativa;
- c. mancanza di attività lavorativa per gravi ragioni indipendenti dalla propria volontà;
- d. assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti;

- e. presenza di parenti obbligati che però risultino, in base a quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento, in condizioni economiche tali da non potervi provvedere, in parte o completamente;
- f. Soggetti che seppur tenuti al mantenimento di terzi versino nella situazione di cui al punto a).

Articolo 4 - Criteri di valutazione

Sono considerate in condizioni economiche di indigenza, al fine della possibilità di accedere ad un contributo, le persone che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a quello determinato di anno in anno dalla Giunta con proprio atto d'indirizzo, tale indicatore viene definito Minimo Vitale e calcolato a norma del D. Lgs. 31/03/1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Nel caso in cui il soggetto, richiedente un contributo, non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, il Comune, prima di erogare il contributo, può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento sia in contrasto con una definizione di stato di indigenza, l'intervento di aiuto economico non viene attivato a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

Articolo 5 - Tipologia ed entità dei contributi

Gli interventi di aiuto economico possono essere:

- continuativi
- straordinari

1. **continuativo**, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici. Tale sussidio risulta quindi contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito o del suo nucleo. La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce. In casi particolari, segnalati dagli Operatori Sociali e dopo verifica relativamente alla realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato;
2. **straordinario**, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

L'importo massimo del contributo sia esso continuativo o straordinario viene definito annualmente da apposito atto di Giunta.

Ogni intervento è comunque subordinato alla presenza di un piano personalizzato riferito al beneficiario.

Articolo 6 - Modalità di erogazione

Il contributo viene erogato su istanza dei soggetti interessati mediante determina del Responsabile di Settore competente.

L'erogazione del contributo, quando non diversamente disciplinata da leggi o regolamenti, è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico piano individuale predisposto dall'Assistente Sociale o da altro soggetto competente in materia e riconosciuto come tale dall'Ente erogante, volto al superamento delle condizioni di bisogno. Tale progetto costituisce l'atto preponderante e fondante la possibilità di erogazione del contributo, contiene i principi su cui si articola l'intervento, gli atti che il beneficiario è tenuto a prestare per risolvere la precarietà della propria situazione economica, i tempi di realizzazione del progetto e i tempi di erogazione concordati del contributo, l'entità del contributo.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a. la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario;
- b. gestione di una cifra di denaro da parte di soggetti individuati dall'atto del responsabile di Settore per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c. mediante corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Assistenziale Individuale presso esercizi commerciali individuati dall'Amministrazione Comunale;
- d. corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas) per le quali non sussiste più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate;

Articolo 7 - Parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,3 volte il valore del Minimo Vitale.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore 1,5 volte il valore del Minimo Vitale come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito con un contributo mensile qualora l'indigente viva nella propria abitazione o per concorrere con il richiedente residente o domiciliato in struttura al pagamento della retta della casa protetta convenzionata.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente con le stesse modalità descritte nei commi precedenti in assenza di obbligati o in presenza di obbligati di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 8 - Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento così come già normato anche da altra regolamentazione del Comune di Baricella.

Articolo 9 - Documentazione

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente, allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi dalle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Articolo 10 - Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.